



COMUNE DI ACQUASANTA TERME
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

Numero 33 Del 30-07-21

Oggetto:	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "MARIO CARNICELLI" SITO IN FRAZIONE CA=GNANO
-----------------	---

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DOTT. STANGONI SANTE	P	VENTURA VALENTINA	P
CAPRIOTTI LUIGI	P	TROLI STEFANO	P
CORTELLESI ALESSANDRO	P	CECCHINI GIUSEPPE GAETANO	A
FANTUZI FABRIZIO	P	MARINI MAURILIO	A
IONNI ELISA	P	DI MARZI GIOVANNI	A
FELICIANI MAURIZIO	A	GIORGI AMBRA	A
ALLEVI NEVER	A		

risultano presenti n. 7 e assenti n. 6.

Assume la presidenza il Signor DOTT. STANGONI SANTE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA STELLA MARIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno e illustra la proposta.

Al termine dell'illustrazione, constatato che non vi sono interventi o richieste di chiarimenti pone ai voti la proposta di seguito riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune è proprietario del campo sportivo "Mario Carnicelli" sito in Frazione Cagnano, allo stato gestito direttamente dall'Ente che provvede principalmente ad effettuare la manutenzione ordinaria, la custodia ed a garantire l'accesso dei cittadini e delle associazioni che vogliano praticare attività sportiva (in particolare legata al gioco del calcio), senza massimizzare lo sfruttamento delle potenzialità dell'impianto;

Dato atto che l'impianto sportivo in questione riveste natura di bene patrimoniale indisponibile, in quanto strumentale all'esercizio di un pubblico servizio, giusta le previsioni dell'art. 826, ultimo comma del codice civile e giusta l'autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, s.u. civili, sentenza 23 maggio-13 novembre 1997, n. 11219);

Dato atto che:

- è primario interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione un utilizzo di tale impianto che sia idoneo a sviluppare ed incrementare la pratica sportiva e ricreativa della comunità amministrata, nell'ottica di una corretta e coordinata diffusione dell'educazione fisica e sportiva;
- è obiettivo dell'Amministrazione garantire da un lato la massima partecipazione della popolazione alla pratica sportiva aperta anche alle fasce più deboli quali anziani, disabili giovani e bambini, dall'altro la migliore e più ampia utilizzazione dell'impianto sportivo;
- una gestione diretta dell'impianto sportivo, sia per i maggiori costi di personale, sia per la difficoltà di garantire la loro piena utilizzazione in un'ampia fascia oraria, risulta inadeguata al soddisfacimento in maniera economica ed efficace degli interessi pubblici e degli obiettivi sopraindicati;
- pertanto si ritiene opportuno e necessario prevedere una valida alternativa alla gestione diretta del bene considerando la concreta possibilità di procedere all'affidamento all'esterno della gestione dell'impianto sportivo individuando, nelle forme previste dalla legge, il modello più efficiente di gestione degli impianti sportivi di cui trattasi allo scopo di garantire il mantenimento delle finalità pubbliche negli usi degli spazi e la qualità dei servizi erogati;

Ciò premesso;

Preso atto che l'art. 90 della legge 27/12/2002 n° 289 e s.m.i. al comma 26 prevede, per gli enti locali che non intendono gestire direttamente i propri impianti sportivi, l'affidamento della gestione, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e

federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso per l'individuazione dei soggetti affidatari e che la medesima disposizione prevede che le Regioni disciplinino, con propria legge, le modalità di affidamento;

Visto infatti che la Regione Marche, con propria legge 2 aprile 2012, n. 5 ha disciplinato le modalità di affidamento degli impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali indicando, in linea di massima i criteri per l'affidamento;

Ritenuto che sussistano ragioni di opportunità sociale e convenienza economica che legittimano la previsione di una gestione del campo sportivo in questione che possa prevedere anche, eventualmente, la concessione a terzi dell'immobile sempre garantendo l'interesse generale connesso ai fenomeni sportivi ed alla concreta rilevanza dell'esercizio di pratiche atletiche dei singoli e delle associazioni;

Rilevato peraltro che l'organico del Comune potrebbe non garantire adeguate risorse umane da poter impiegare nel suddetto impianto sportivo, nonché di personale adeguato per tali prestazioni e che quindi, considerata anche tale circostanza si rende necessario prevedere anche una diversa possibilità di gestione dell'impianto eventualmente procedendo ad un affidamento in concessione;

Ritenuto pertanto, al fine di garantire l'obiettivo dell'Amministrazione Comunale di assicurare la migliore gestione della suddetta struttura sportiva sia in termini di efficienza ed efficacia, anche di economicità, predisporre, in alternativa alla gestione diretta del campo sportivo sito in Frazione Cagnano, anche la possibilità che l'Amministrazione Comunale possa affidare all'esterno la loro gestione attraverso l'affidamento ad un soggetto che nel rispetto delle su citate normative ed in particolare della legge regionale Marche offra garanzia di capacità nella gestione dell'impianto;

Preso atto che con l'affidamento in questione il concessionario sostituisce la P.A. nella erogazione di servizi sportivi e quindi nell'attività diretta al soddisfacimento dell'interesse collettivo;

Considerato che con le limitazioni che tale condizione comporta, anche in base a quanto previsto nella normativa regionale e nel Regolamento che si intende approvare con la presente per la gestione e l'uso dell'impianto sportivo de quo, si viene ad incidere sulla potenziale rilevanza economica dell'impianto stesso, con l'introduzione di vincoli convenzionali quali: il rispetto del sistema tariffario dei servizi rivolti all'utenza, i vincoli sociali di utilizzo, l'uso riservato a titolo gratuito per iniziative dell'Ente o di altri soggetti patrocinati, che di fatto comprimono, la capacità di autofinanziamento del soggetto gestore;

Ritenuto pertanto di dover prevedere un contributo economico a parziale copertura delle spese di gestione e di investimento, finalizzato a sostenere l'equilibrio economico della gestione stessa, nonché il mantenimento del pagamento delle utenze della struttura sino ad un limite massimo che verrà stabilito negli appositi atti delle eventuali

procedure ad evidenza pubblica che verranno instaurate; il tutto in caso di concessione della gestione dell'impianto a soggetti terzi;

Rilevato che, in caso di affidamento in concessione a terzi della gestione dell'impianto comunale di cui trattasi si procederà all'aggiudicazione mediante procedure ad evidenza pubblica previste per legge ;

Ritenuto, quindi, di emanare specifico atto di indirizzo relativo alla gestione ed uso dell'impianto sportivo "Mario Carnicelli" sito in Frazione Cagnano con l'obiettivo di individuare il modello di gestione che offra le maggiori garanzie di solidità economica e finanziaria e che garantisca il mantenimento delle finalità pubbliche nell'uso degli spazi e la qualità dei servizi;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 lettera I) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Viste e richiamate:

- la Legge Regionale n. 5 del 02.04.2012;
- il Regolamento Regionale n. 4 del 07.08.2013;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 87/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espresso dai responsabili dell'Area di competenza resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000;

con voti espressi nei modi di legge e con il seguente risultato:

Presenti	n. 7
Astenuti	n. 0
Favorevoli	n. 7
Contrari	n. 0

DELIBERA

di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;

di approvare lo schema del regolamento disciplinante le modalità di uso e gestione dell'impianto sportivo "Mario Carnicelli" sito in Frazione Cagnano allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3) di demandare a successivi specifici atti:

- la determinazione dell'affidamento a terzi della gestione dell'impianto;
- delle procedure ad evidenza pubblica da attivare per la realizzazione della concessione;
- del contributo da concedere al concessionario e del limite massimo di pagamento delle spese per le utenze a carico del Comune.

Inoltre, vista l'urgenza di provvedere a seguito della sotto riportata votazione effettuata a scrutinio palese

Presenti	n. 7
Astenuti	n. 0
Favorevoli	n. 7
Contrari	n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del Dlgs. 267/00 e s.m.i.

Sulla Proposta n.35 del 23-07-21 relativa alla presente Delibera di Consiglio comunale n.33 del 30-07-21 si esprimono i seguenti pareri:

Visto si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Antonia ARDINO

IL PRESIDENTE
DOTT. STANGONI SANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione viene pubblicata oggi 19-08-2021 all'Albo Pretorio, come prescritto dall' art. 124, comma 1°, del T.U. n°267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 19-08-2021 al 03-09-2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA